



ISTITUTO COMPRENSIVO

**"G.GREGORI"**

di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado  
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)  
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477



E-mail [REIC826006@istruzione.it](mailto:REIC826006@istruzione.it)

[www.iccarpineticasina.edu.it](http://www.iccarpineticasina.edu.it)

Cod.Fisc. 80016070353

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI

*Vista la L. n. 449/1997 art. 43*

*Visto il D.I. n. 129/2018 artt. Art. 45 – comma 2 lettera b)*

**il Consiglio d'istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione e donazione all'interno dell'istituto.**

### Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, in attuazione delle disposizioni vigenti.
2. Le attività di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali o la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa non realizzabili con risorse economiche interne.

### Art. 2 (Ambito d'Applicazione)

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti privati o pubblici, che abbiano in atto controversie di natura giuridica con la pubblica amministrazione.
2. Le sponsorizzazioni possono interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività della scuola, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico - culturale - sociale - sportivo organizzati dalla scuola ma che, comunque, abbiano rilevanza esterna.

### Art. 3 (Il contratto di sponsorizzazione)

1. I contratti di sponsorizzazione sono accordi atipici fra le parti, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante i quali un soggetto si obbliga a favorire, nell'ambito di proprie iniziative destinate al pubblico, la diffusione del marchio o di altri elementi distintivi del soggetto sponsorizzante, il quale si obbliga, a sua volta, a pagare un determinato corrispettivo, in denaro o altra utilità, nella propria previsione che il pubblico associ a dette iniziative la figura di esso sponsor e nella propria convinzione che da tale associazione esso sponsor possa conseguire un beneficio di immagine.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art. 4 (Approvazione delle iniziative)

1. Le iniziative o gli eventi, oggetto di sponsorizzazione devono ottenere la preventiva delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto, devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici; devono escludere forme di conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata.
2. Il Dirigente Scolastico può altresì sospendere la decisione in merito a qualsiasi offerta di sponsorizzazione, qualora ritenga opportuno effettuare ulteriori verifiche.

Art. 5 (Contenuti contrattuali)

1. La gestione delle sponsorizzazioni all'interno di ogni singolo progetto, verrà regolata mediante apposito contratto, nel quale verranno stabiliti tutti gli elementi necessari (anche in base a quanto stabilito dal P.T.O.F.) e che, in ogni caso, dovrà attenersi allo schema approvato dal Consiglio di Istituto. Sarà pertanto necessario indicare:

- l'oggetto della sponsorizzazione;
- la completa descrizione della modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di "esclusiva";
- la durata del contratto e l'eventuale sua rinnovabilità;
- il corrispettivo;
- le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
- le responsabilità e impegni reciproci;
- le possibili cause di risoluzione del contratto;
- l'indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
- eventuali oneri di registrazione.

Art. 6 (Aspetti fiscali)

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale vigente e, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

Art. 7 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018)
3. Non sono ammesse sponsorizzazioni che prevedano forme individuali di pubblicità dei prodotti dello sponsor attraverso utilizzo di dati individuali di alcun tipo (n. telefono, indirizzi o indirizzi e-mail ...).

Art. 8 (Normativa di riferimento)

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

1. La scuola è autorizzata ad accettare DONAZIONI DI BENI MOBILI,
  - nel caso di BENI NUOVI, appositamente acquistati;
  - nel caso di BENI MOBILI USATI ritenuti comunque utili dalla scuola;
  - nel caso di BENI di acclarato valore storico o artistico, correlati da relativa perizia;
2. La scuola è autorizzata ad accettare DONAZIONI IN DENARO, da versare tramite bonifico bancario
3. Nel caso di donazioni di beni mobili di VALORE COMMERCIALE INFERIORE AI 500 (CINQUECENTO) EURO l'atto di accettazione è delegato al Dirigente Scolastico.

I beni dovranno essere accompagnati da dichiarazione del valore di mercato presunto. (ad eccezione dei casi di beni di modico valore economico/commerciale).

IL Dirigente Scolastico, comunque, terrà il Consiglio di Istituto opportunamente informato delle donazioni ricevute e accettate nell'ambito delle presenti linee guida;

4. Dovranno invece essere accettate tramite apposita delibera le DONAZIONI DI BENI IMMOBILI/ MOBILI di valore commerciale SUPERIORI AI 500 (CINQUECENTO) EURO.
5. La donazione di beni di modico valore agli alunni per tramite della scuola da parte di Enti Istituzionali potrà avvenire a discrezione del Dirigente Scolastico. L'opportunità della donazione da parte di altri (Aziende, Associazioni, Privati) potrà avvenire previa delibera del Consiglio d'Istituto.